



**Comune di Montevarchi
Provincia di Arezzo**

Statuto

(Testo coordinato a seguito delle modificazioni apportate con deliberazioni consiliari n. 73 dell' 08/10/1993, n. 60 del 25/07/2000, n. 62 del 24/06/2009, n. 96 del 14/11/2013, n.87 del 26.10.2018 e **n. 18 del 28.03.2019**)

N.B. LE MODIFICHE SONO EVIDENZIATE IN GRASSETTO

I N D I C E S T A T U T O

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO -

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 1 La comunità di Montevarchi
- ART. 2 Il territorio
- ART. 3 Il comune
- ART. 4 Lo statuto
- ART. 5 I regolamenti
- ART. 6 La funzione amministrativa
- ART. 7 Albo pretorio

TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE -

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

- ART. 8 Principi
- ART. 9 Le libere forme associative
- ART. 10 Albi delle forme associative
- ART. 11 Agevolazioni economiche
- ART. 12 Le consulte
- ART. 13 Le istanze
- ART. 14 Le petizioni
- ART. 15 Le proposte
- ART. 16 Le forme di partecipazione delle consulte

CAPO II

RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI E REFERENDUM

- ART. 17 Riunioni, assemblee e consultazioni

ART. 18 I Referendum

TITOLO III - L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA -

CAPO I

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 19 Principi

ART. 20 Responsabilità del procedimento

ART. 21 Pubblicità degli atti e delle informazioni

ART. 22 Il diritto di accesso agli atti amministrativi,
alle strutture ed ai servizi

CAPO II

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 23 Istituzione e ruolo

ART. 24 Elezione e durata in carica

ART. 25 Revoca, decadenza, dimissioni, dispensa
dall'ufficio

ART. 26 Funzioni

ART. 27 Relazione al Consiglio Comunale

ART. 28 Organizzazione dell'ufficio del difensore
civico

ART. 29 Trattamento economico

ART. 30 Norma di rinvio

CAPO III

L'AZIONE POPOLARE

ART. 31 L'azione popolare

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- ART. 32 Denunzie sostitutive
- ART. 33 Silenzio assenso
- ART. 34 Silenzio rifiuto
- ART. 35 Autocertificazione

TITOLO IV - GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE -

CAPO I

ORDINAMENTO

- ART. 36 Norme generali

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 37 Ruolo e competenze generali
- ART. 38 Composizione, elezione, decadenza e scioglimento
- ART. 39 Insediamento e durata in carica
- ART. 40 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
- ART. 41 Funzioni di controllo politico-amministrativo
- ART. 42 Gli atti fondamentali
- ART. 43 Le nomine dei rappresentanti
- ART. 44 I consiglieri comunali. Prerogative e compiti
- ART. 45 I gruppi consiliari e la conferenza dei Capi gruppo
- ART. 46 Commissioni consiliari permanenti
- ART. 47 Commissioni speciali
- ART. 48 Le Commissioni comunali
- ART. 49 Programmazione dei lavori del Consiglio Comunale

- ART. 50 Ufficio di Presidenza
- ART. 51 Convocazione del Consiglio Comunale
- ART. 52 Validità delle sedute e delle deliberazioni
- ART. 53 Pubblicità delle sedute
- ART. 54 Votazioni
- ART. 55 Verbalizzazione
- ART. 56 Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 57 Disciplina del diritto d'informazione

CAPO III

La Giunta Comunale

- ART. 58 Ruolo
- ART. 59 Composizione della Giunta
- ART. 60 Nomina della Giunta
- ART. 61 Vice Sindaco
- ART. 62 Durata in carica
- ART. 63 Cessazione dalla carica di Assessore
- ART. 64 Revoca degli Assessori
- ART. 65 Decadenza della Giunta
- ART. 66 Mozione di sfiducia
- ART. 67 Ruolo e competenze generali
- ART. 68 Funzionamento della Giunta
- ART. 69 Deliberazioni d'urgenza della Giunta
- ART. 70 Esercizio delle funzioni assessoriali

CAPO IV

Il Sindaco

- ART. 71 Ruolo
- ART. 72 Rappresentanza
- ART. 73 Elezione e durata in carica

- ART. 74 Competenze del Sindaco
- ART. 75 Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo
- ART. 76 Poteri d'ordinanza

CAPO V

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio

- ART. 77 Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio. Nomina, competenze e funzioni

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE -

CAPO I

Organizzazione degli Uffici

- ART. 78 Principi
- ART. 79 Struttura organizzativa

CAPO II

Il Segretario Comunale

- ART. 80 Nomina, Ruolo e funzioni
- ART. 81 Il Direttore Generale
- Art. 82 Il Vice Segretario comunale

CAPO III

I Dirigenti

- ART. 83 Funzioni
- ART. 84 Conferenza permanente dei dirigenti

TITOLO VI - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI -

CAPO I

LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- ART. 85 Principi generali
- ART. 86 Gestione in economia
- ART. 87 Concessione a terzi
- ART. 88 Le istituzioni
- ART. 89 Le aziende speciali
- ART. 90 Nomina e revoca degli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali
- ART. 91 Società per azioni

TITOLO VII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI TRA ENTI

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

- ART. 92 Principi generali

CAPO II

Convenzioni e Consorzi

- ART. 93 Le convenzioni
- ART. 94 I consorzi

CAPO III

Gli Accordi di Programma

- ART. 95 Opere di competenza primaria del Comune

CAPO IV

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 96 Lo Stato

ART. 97 La Regione

ART. 98 La Provincia

TITOLO VIII - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I

La Programmazione Finanziaria

ART. 99 La programmazione di bilancio

ART. 100 Il programma delle opere pubbliche e degli
investimenti

CAPO II

L' Autonomia Finanziaria

ART. 101 Le risorse per la gestione corrente

ART. 102 Le risorse per gli investimenti

CAPO III

La Conservazione e Gestione del Patrimonio

ART. 103 La gestione del patrimonio

CAPO IV

La Revisione Economico-Finanziaria ed il Rendiconto di
Gestione

ART. 104 Il collegio dei Revisori dei conti

ART. 105 Il rendiconto della gestione

CAPO V

Appalti e Contratti

ART. 106 Procedure negoziali

CAPO VI

Il Controllo della gestione

ART. 107 Finalità

CAPO VII

Tesoreria e Concessionario della Riscossione

ART. 108 Tesoreria e riscossione delle entrate

TITOLO IX - NORME FINALI -

ART. 109 Revisione dello Statuto

ART. 110 Entrata in vigore

ART. 111 Norme transitorie

TITOLO I
RINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1

LA COMUNITA' DI MONTEVARCHI

1. La Comunità di Montevarchi è l'insieme delle persone che liberamente vivono e si esprimono nelle formazioni naturali, nelle aggregazioni sociali e nelle esperienze storicamente radicate nel territorio comunale.

2. La Comunità di Montevarchi esprime, attraverso gli organi istituzionali che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua e rappresenta le istanze e gli interessi fondamentali, di natura spirituale, etica e materiale, di cui è titolare. Indirizza, altresì, l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il raggiungimento di tali finalità.

3. Costituiscono regole di convivenza storicamente consolidate della Comunità di Montevarchi e condizioni irrinunciabili e privilegiate per la sua crescita i seguenti principi:

a) Autonomia, intesa come assunzione diretta di responsabilità, sia da parte dei singoli che delle aggregazioni sociali che la compongono, come possibilità reale di partecipazione e di integrazione di rapporti fra le diverse realtà della comunità, nonché come possibilità di autogoverno dell'Ente Locale nell'ambito del sistema integrato della comunità regionale e nazionale;

b) Uguaglianza, intesa come riconoscimento effettivo, espresso dalla comunità e dalle istituzioni, che ad ogni essere umano è dovuto lo stesso grado di rispetto e garantite le stesse opportunità di sviluppo e di crescita al di là delle differenze di sesso, religione ed opinione;

c) Solidarietà, intesa come presa di coscienza dei problemi da parte dell'intera comunità ed alla cui risoluzione tutti devono intendersi coinvolti;

d) Sussidiarietà, intesa come capacità del potere pubblico di conformare i propri interventi alle reali esigenze delle componenti della comunità, quando esse non siano in grado di provvedere direttamente;

e) Universalità, intesa come apertura al recepimento dei valori comuni della convivenza umana.

ART. 2

IL TERRITORIO

1. La Comunità di Montevarchi, ordinata in Comune, vive e si esprime nella parte del suolo nazionale, delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica, caratterizzato dal fondovalle percorso dal fiume Arno e dalle pendici dei rilievi del Chianti.

2. Il territorio, di cui al precedente comma, comprende, oltre a Montevarchi capoluogo, le frazioni di Levane, Caposelvi, Mercatale - Torre, Rendola, Ventena, Moncioni e Ricasoli, di cui la Comunità si impegna a rispettare e valorizzare le singole specificità.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate, ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, nelle forme previste dalla legge regionale, sentite le popolazioni interessate.

ART. 3

IL COMUNE

1. Il Comune, come espressione dell'autonomia locale, riconosciuta e tutelata dalla Costituzione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, esercitando le proprie funzioni nel rispetto delle finalità statutarie, dei principi generali stabiliti dall'ordinamento, nonché dei seguenti indirizzi fondamentali :

a) assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per garantire pari dignità ed opportunità ai cittadini, ispirando la sua azione a principi di equità per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità;

b) è disponibile all'accoglienza di quanti intendono stabilirsi nel territorio comunale, nel rispetto e nella valorizzazione delle culture d'origine e nell'osservanza delle leggi;

c) intende facilitare il mantenimento dei rapporti con i cittadini della propria comunità che vivono al di fuori della circoscrizione territoriale od all'estero, anche al fine di attivare eventuali iniziative di solidarietà;

d) attiva e partecipa a forme, anche istituzionali, di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti delle

autonomie, per l'eventuale esercizio associato di funzioni e servizi con lo scopo di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nelle loro gestioni;

e) promuove la realizzazione di accordi con gli enti locali compresi nell'ambito territoriale del Valdarno Superiore, caratterizzato da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni economiche e sociali omogenee ed integra con essi la propria azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendendo armonico il processo complessivo di sviluppo;

f) valorizza e tutela, nella prospettiva della continuità comunitaria:

1) il proprio patrimonio culturale, spirituale e sociale;

2) i valori e le tradizioni di cui sono titolari le persone;

3) i beni storici, architettonici, artistici, espressione della comunità stessa;

g) sostiene ed incoraggia tutte le istituzioni scolastiche, educative e culturali che contribuiscono alla crescita della comunità, promuovendo le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio e mirando alla costruzione di un sistema formativo integrato;

h) Favorisce un ordinato sviluppo economico che :

1) valorizzi e sottolinei la soggettività dei lavoratori;

2) si coniughi con un corretto uso del territorio e con una costante tutela dell'ambiente;

3) dia risposte positive e privilegiate alle aspettative ed ai programmi delle imprese locali, alle esperienze cooperativistiche, alle attività commerciali, artigianali, agricole, del terziario e professionali della zona;

i) favorisce l'integrazione ed il coordinamento fra esercizi commerciali al minuto e grande distribuzione, garantendo una disciplina del settore che tuteli, comunque, le esigenze fondamentali dei consumatori.

l) sviluppa concreti interventi di sostegno alla terza età, di ordine morale, economico, sociale, sanitario, da attuare anche in collegamento con il volontariato cittadino;

m) incoraggia le iniziative di sostegno e di promozione nei confronti dell'associazionismo giovanile locale, da coinvolgere nell'elaborazione ed attuazione di programmi di prevenzione in ordine ai problemi del disagio;

n) tutela l'ambiente cittadino e del territorio dai fenomeni di inquinamento del suolo, dell'aria, delle acque ed acustico, da perseguire mediante la promozione di iniziative tese a sensibilizzare l'educazione e la collaborazione dei cittadini e delle strutture pubbliche e private, attivando, inoltre, costanti azioni di controllo, mirate a far osservare rigorosamente le norme vigenti in materia;

o) tutela i disabili, in favore dei quali si impegna a promuovere le opportune iniziative tese a favorirne l'inserimento nella comunità e la libertà di movimento;

p) persegue il fine di assicurare ai propri cittadini il diritto alla casa, quale riconoscimento di una funzione sociale prevalente, impegnandosi a rendere effettivo tale diritto anche mediante interventi ed incentivi finalizzati al pieno utilizzo del patrimonio immobiliare sfitto;

q) promuove e stimola la pratica e l'attività sportiva in ogni fascia di età, privilegiando la realizzazione di impianti di base diffusi nel territorio e garantendone la fruibilità a tutti i cittadini;

r) attiva forme di assistenza sociale e sanitaria tese a perseguire, nei limiti della propria competenza, l'effettivo diritto alla salute di ogni cittadino, garantendo idonee iniziative che facilitino l'accesso ai servizi socio - sanitari presenti nel territorio, nel rispetto delle primarie esigenze delle persone;

s) promuove le relazioni, il confronto con città ed aggregazioni di altri Paesi al fine di sviluppare il consolidamento della comune Patria europea e la pacifica convivenza di tutte le genti;

t) favorisce scambi e gemellaggi mirati alla reciproca conoscenza e collaborazione, nonché relazioni di assistenza ed aiuto con realtà di Paesi in via di sviluppo;

2. La sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici centrali è ubicata in Montevarchi capoluogo.

3. Il Comune si impegna a risolvere, con la partecipazione delle popolazioni e delle amministrazioni locali interessate e nel rispetto delle norme vigenti, i problemi connessi alla divisione amministrativa tra più Comuni di alcune frazioni omogenee dal punto di vista culturale, storico e geografico.

4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Il Comune si fregia del titolo di " CITTÀ' ", concesso con Decreto Reale 18.5.1942, vistato e trascritto nei registri della Consulta Araldica il 6.11.1942.

6. Apposito regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, prevedendone le modalità e le facoltà d'uso per associazioni ed enti.

ART. 4

LO STATUTO

1. Lo statuto è la fonte primaria dell'ordinamento comunale che garantisce e disciplina l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria del Comune, in attuazione dei principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale.

2. Il presente statuto è stato elaborato dal Consiglio Comunale con il concreto apporto delle formazioni sociali operanti nell'ambito della comunità cittadina.

3. Le funzioni degli organi istituzionali e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Le norme ed i principi contenuti nel presente statuto potranno essere oggetto di revisione al fine di recepire i mutamenti della società civile, assicurando una costante attenzione verso i bisogni reali della comunità rappresentata.

5. Il Consiglio Comunale promuoverà le iniziative più idonee affinché venga data allo statuto la più ampia diffusione e conoscenza tra i cittadini.

ART. 5

I REGOLAMENTI

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, escluso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni di competenza del Comune.

3. L'iniziativa di adozione o modifica di un regolamento comunale spetta al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Consiglieri comunali, ai soggetti titolari del potere di proposta di cui al successivo art.15.

4. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme. Per l'approvazione dei singoli articoli è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Per l'approvazione dei regolamenti, nel loro complesso normativo, è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'Ente.

5. Per la redazione e formulazione tecnica dei regolamenti si applicano le regole e le raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, in specie per quanto attiene :

a) ai titoli ed alla partizione degli atti legislativi;

b) alla partizione interna degli articoli;

c) ai riferimenti normativi interni ed esterni;

d) alle modifiche testuali;

6. Per assicurare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro anche per quanto attiene alla terminologia giuridica ed alle espressioni usate.

7. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio del Comune ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. La Giunta dovrà curare che ai regolamenti venga data idonea pubblicità affinché gli stessi possano essere effettivamente conosciuti da tutti gli interessati.

8. E' istituita la raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune. Tale raccolta, periodicamente aggiornata, forma oggetto di apposita pubblicazione sotto la responsabilità del segretario comunale.

ART. 6

LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

1. Sono di competenza del Comune tutte le funzioni amministrative concernenti la popolazione ed il territorio della comunità di Montevarchi, fatta eccezione di quelle demandate per legge ad altri soggetti giuridici.

2. Nell'ambito di tali funzioni, assumono carattere prioritario, per le loro finalità peculiari, quelle inerenti i

servizi sociali e culturali, l'assetto ed utilizzo del territorio, lo sviluppo economico.

3. Le funzioni proprie, di cui il Comune è titolare, sono esercitate nell'osservanza delle norme del presente statuto e dei regolamenti mentre per quelle i cui effetti vengono a coinvolgere altre comunità locali la fonte normativa è costituita dagli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli dalla legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, mirando al soddisfacimento delle esigenze e bisogni della propria comunità ed assicurandone, nel modo più idoneo, la piena fruizione da parte della propria collettività. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall' autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

5. L'attività amministrativa svolta dal Comune deve improntarsi ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità, della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure.

6. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati secondo le modalità previste dalla legge.

7. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7.8.1990, n.241 garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

ART. 7

ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei regolamenti, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione degli atti nel sito telematico istituzionale del Comune avviene con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti.

2. L'albo pretorio è collocato nella sede istituzionale, in luogo facilmente accessibile dal pubblico e bene illuminato.

3. Il Segretario comunale od un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II

LA PARTECIPAZIONE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART. 8

PRINCIPI

1. I cittadini, singoli ed associati, partecipano alle scelte di governo della comunità locale nelle forme e nei modi appresso indicati :

a) nella rappresentanza liberamente eletta che costituisce il Consiglio Comunale;

b) negli istituti di democrazia diretta, di collaborazione e di pubblica interlocuzione fra cittadini singoli ed associati;

c) nelle forme che permettono la cittadinanza attiva e l'autotutela dei diritti da parte di quanti sono interessati alle procedure ed agli atti amministrativi;

2. Nell' apposito regolamento degli istituti di partecipazione popolare saranno previste le modalità di costituzione, funzionamento e competenze delle varie forme di partecipazione, in esecuzione di quanto previsto nel presente statuto;

ART. 9

LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune riconosce il ruolo fondamentale, ai fini della gestione della Comunità locale, degli enti e delle associazioni portatori di interessi generali e diffusi che, senza fini di lucro, perseguano scopi scientifici, culturali, di religione, di promozione economica, sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente culturale ed artistico e del territorio;

2. Il Comune, in particolare :

a) sostiene le esperienze di volontariato dei cittadini che impegnano le loro capacità ed il loro tempo in maniera totalmente gratuita per fini di solidarietà.

b) favorisce la sensibilizzazione della Comunità cittadina, ed in specie delle istituzioni scolastiche, verso tale tipo di volontariato e promuove opportunità di qualificazione e di aggiornamento dei membri mediante iniziative delegate ai gruppi stessi o realizzate di comune accordo.

3. E' istituita una Commissione consiliare permanente, con

rappresentanza paritetica dei gruppi consiliari, preposta a favorire i rapporti fra gli Organi del Comune e le Associazioni, nonché a curare la registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne facciano richiesta, verificando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento ed il permanere degli stessi successivamente all'iscrizione.

ART. 10

ALBI DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Sono istituiti presso il Comune gli albi delle associazioni:
 - a) con finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro;
 - b) con finalità di salvaguardia del territorio e tutela ambientale;
 - c) con finalità relative alla cultura ed alla educazione in genere;
 - d) con finalità relative allo sport ed al tempo libero;
 - e) con finalità di solidarietà nei confronti di persone o gruppi svantaggiati sul piano economico e/o sociale o che si trovino in condizioni di emarginazione.
2. Per l'iscrizione ai singoli albi, nel regolamento comunale per la disciplina della partecipazione popolare verranno previsti i requisiti di accesso, che, comunque, dovranno rispondere ai seguenti elementi essenziali :
 - a) iscrizione all'associazione di un numero di soci non inferiore a venti, accertati in base ai criteri stabiliti dal regolamento.
 - b) svolgimento dell'attività associativa nel territorio comunale, opportunamente documentata, da almeno un anno.
 - c) non perseguimento di fini di lucro.

ART. 11

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

1. E' costituito un fondo, da stabilirsi dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, per il sostegno delle iniziative, di larga utilità sociale, promosse dalle realtà associative locali, con particolare attenzione alle attività di cui al comma 2, lettera a), del precedente articolo 9.

2. La ripartizione del fondo iscritto in bilancio, nel rispetto delle modalità di erogazione previste dall'apposito regolamento comunale di attuazione dell'art.12 della legge 7.8.1990, n.241, avrà luogo, entro il 30 settembre di ogni anno, con delibera della Giunta Municipale sulla base dei programmi presentati dalle associazioni, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione consiliare di cui all'art.9, che deve pronunciarsi in ordine all'ammissibilità, rilevanza e priorità dei programmi stessi.

3. Le associazioni ammesse alla ripartizione del fondo sono tenute a presentare una relazione analitica che renda conto dell'effettivo utilizzo del fondo stesso nell'anno solare precedente.

ART. 12

LE CONSULTE

1. Sono istituite le seguenti consulte comunali:

- a) Consulta dell'economia e del lavoro;
- b) Consulta dell'assetto del territorio e dell'ambiente;
- c) Consulta della cultura e della scuola;
- d) Consulta dello sport e del tempo libero;
- e) Consulta della sicurezza sociale;

2. Attraverso tali consulte il Comune valorizza le competenze e le esperienze acquisite dalle associazioni, promuove la loro partecipazione attraverso attività propositiva e di consultazione.

3. Ogni consulta è costituita da un numero variabile di rappresentanti delle associazioni iscritte nei rispettivi albi, da un numero minimo di tre e fino ad un numero massimo di 10 membri.

4. Dovrà essere favorita, per quanto compatibile, la rappresentanza delle specificità eventualmente presenti nel settore.

5. Ogni singola associazione non può, in ogni caso, essere

rappresentata da più di un membro e lo stesso non può rappresentare più di una associazione, né essere componente di altra consulta.

6. Le consulte si rinnovano ogni tre anni.

7. Il Presidente di ciascuna consulta è eletto dalla consulta stessa, nell'ambito dei propri componenti.

8. Non possono essere eletti a componenti delle consulte gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, istituzioni, consorzi e società promossi dal Comune, nonché i dipendenti di detti enti ed organismi.

9. Al fine di favorire una maggiore partecipazione alla vita dell'Ente ed una migliore integrazione nella comunità comunale dei cittadini stranieri residenti nel territorio è istituita la Consulta dei cittadini stranieri non comunitari o apoliti residenti nel Comune di Montevarchi. Con apposito regolamento verranno normate le modalità di costituzione e funzionamento della consulta.

ART. 13

LE ISTANZE

1. I cittadini singoli, le associazioni, i rappresentanti delle consulte e delle frazioni, i comitati possono rivolgere al Sindaco istanze finalizzate a conoscere le motivazioni di determinate scelte od atti dell'Amministrazione comunale di interesse collettivo.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal Dirigente comunale responsabile a seconda della natura politica o gestionale della questione sollevata nell'istanza.

3. Copia di tali istanze e delle relative risposte sono raccolte in apposito fascicolo a disposizione dei consiglieri comunali.

4. Le modalità di presentazione delle istanze e delle relative risposte sono specificate dal regolamento degli istituti di partecipazione popolare.

ART. 14

LE PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono presentare al Sindaco petizioni tese ad ottenere provvedimenti od a esporre necessità concernenti esigenze ed aspetti relativi alla comunità locale.
2. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 100 cittadini di età non inferiore a 14 anni.
3. Il Sindaco, accertati i requisiti di ammissibilità della richiesta, la invia alla Commissione consiliare competente per materia, quando trattasi di problemi di carattere settoriale e circoscritto.
4. La Commissione procede, entro 30 giorni dal ricevimento, all'esame della petizione, con possibilità, a suo giudizio insindacabile, di invitare una delegazione dei firmatari ad illustrare le ragioni della stessa e di avvalersi, se necessario, del supporto tecnico dei funzionari comunali competenti per materia.
5. La Commissione, esaurito il proprio esame, rimette il parere di competenza al Sindaco per le successive determinazioni degli organi competenti, delle cui decisioni dovranno essere informati gli interessati.
6. Qualora la petizione investa problemi o materie di largo interesse generale o di consistente rilevanza socio - economica, il Sindaco la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile. Il Sindaco provvederà a dare notizia ai rappresentanti dei firmatari la petizione delle decisioni adottate dal Consiglio Comunale.
7. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare specifica le modalità inerenti gli aspetti formali relativi alla presentazione delle petizioni ed al successivo iter procedimentale.

ART. 15

LE PROPOSTE

1. Ciascuna consulta comunale od almeno 300 cittadini, elettori

del Comune, possono avanzare proposte, anche di natura programmatica, per l'adozione di atti amministrativi di interesse collettivo. Dette proposte non possono comportare previsioni di spesa a carattere pluriennale oltre il quinquennio, a carico del bilancio comunale.

2. La proposta deve avere la forma tipica e contenere gli elementi costitutivi dell'atto amministrativo di cui si chiede l'adozione.

3. Non possono essere oggetto di tali iniziative le varianti al piano regolatore generale, fatta eccezione per quelle direttamente correlate a proposte di esecuzione di opere pubbliche non previste nel P.R.G., nonchè le materie che non possono essere oggetto di consultazione referendaria comunale.

4. Il Sindaco, verificati i requisiti di ammissibilità, trasmette la proposta pervenuta alla Commissione consiliare competente per il suo esame preliminare, con possibilità di audizione dei rappresentanti proponenti. Il Sindaco nei successivi venti giorni dal parere rimesso dalla Commissione consiliare, sottopone la proposta, con le osservazioni della predetta Commissione, alle decisioni degli organi competenti.

5. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare definisce le modalità operative per la presentazione ed esame delle proposte.

ART. 16

LE FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE CONSULTE

1. Le consulte, nelle specifiche materie inerenti le loro finalità statutarie :

a) collaborano con le commissioni consiliari. A tal fine il Presidente della consulta, interessata per materia, viene invitato alle sedute delle commissioni suddette ai cui lavori può partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto. Nel regolamento degli istituti di partecipazione popolare e nel regolamento per il funzionamento degli organi elettivi saranno previsti i casi nei quali le Commissioni consiliari si riuniscono con l'esclusiva partecipazione dei propri membri;

b) esprimono pareri preventivi a richiesta o su loro iniziativa, su atti comunali. La richiesta di parere è obbligatoria sulle proposte concernenti le materie di cui al successivo comma. I pareri richiesti verranno espressi dalle Consulte, mediante relazione scritta motivata, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto trasmesso dal Sindaco o dal Presidente della Commissione consiliare. Nel regolamento sugli istituti di partecipazione popolare potranno essere previsti termini diversi in relazione alla particolare rilevanza e complessità della materia su cui deve essere espresso il parere od a motivi contingenti. Il provvedimento

amministrativo dovrà fare espressa menzione del parere reso dalla consulta ed in caso di discordanza da esso, recarne le motivazioni;

c) esprimono proposte in ordine alla gestione dei beni e servizi comunali ;

d) presentano progetti, relativi alle iniziative di loro competenza istituzionale, che abbiano una prevalente e diffusa utilità sociale per la cui attuazione possono richiedere il patrocinio e l'eventuale concorso organizzativo del Comune;

e) possono accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme regolamentari in materia;

f) possono richiedere l'intervento di funzionari del Comune alle loro sedute per l'illustrazione tecnica di progetti ed iniziative promosse dal Comune;

2. Le Consulte sono previamente e congiuntamente interpellate dalla Giunta Municipale all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del piano regolatore e dei piani di attuazione dello stesso, sul rendiconto dell'esercizio e sulle proposte di modifica dello statuto.

3. Il Sindaco promuove la convocazione, almeno una volta all'anno e, comunque, entro il 31 Ottobre, di un Consiglio comunale aperto a tutti i cittadini, con espresso invito esteso alle consulte, alle associazioni, alle formazioni sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio. In tale circostanza, il Sindaco illustra alla popolazione lo "stato della comunità " nei suoi caratteri e connotazioni più significativi.

4. In occasione di tale seduta consiliare, i presidenti delle consulte possono esprimere la loro valutazione circa il funzionamento dei servizi e delle attività comunali dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative ed esigenze dei cittadini, anche attraverso una comparazione con la situazione pre-esistente.

5. Le relazioni svolte costituiranno la base del dibattito assembleare, inteso sia come momento di verifica dello stato di avanzamento dei programmi che come occasione di proposta di nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.

CAPO II

RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI E REFERENDUM

ART. 17

RIUNIONI, ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee per lo svolgimento, in piena libertà ed autonomia, di attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative appartiene, secondo quanto previsto dalla Costituzione, a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione per tali riunioni ed assemblee, di volta in volta ne venga fatta espressa richiesta, i locali o spazi di proprietà comunale, idonei e disponibili. Tali sedi devono essere ubicate nei principali quartieri del capoluogo e delle frazioni interessate.

3. Il Comune può promuovere assemblee pubbliche di cittadini allo scopo di migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei cittadini e gli interessi generali della comunità.

4. Le assemblee, convocate dal Sindaco con avviso contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, possono avere dimensione comunale od interessare una o più frazioni o quartieri del capoluogo. Possono avere carattere periodico od essere convocate per esaminare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

5. Le assemblee possono, inoltre, essere convocate anche sulla base di una richiesta prodotta da un congruo numero di cittadini nella quale devono essere specificati gli argomenti sottoposti alla discussione, i rappresentanti e/o funzionari dell'Amministrazione comunale di cui è richiesta l'eventuale presenza e gli eventuali supporti tecnici ritenuti necessari.

6. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta del Sindaco o della Giunta Municipale, può disporre forme di consultazione della popolazione in ordine all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici o su temi di generale interesse della comunità, sia preliminarmente che successivamente all'adozione dei provvedimenti pertinenti alle materie su cui si intende attivare la consultazione.

7. Le consultazioni popolari possono avvenire attraverso le seguenti modalità :

a) convocazione di apposite assemblee dei cittadini;

b) convocazione delle consulte comunali;

c) invio alla popolazione od alle categorie interessate di questionari, nei quali viene richiesto, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine indicato negli stessi questionari, garantendo la riservatezza individuale delle risposte.

d) mediante la promozione di verifiche a campione o sondaggi di opinione;

8. Il Sindaco comunica i risultati delle consultazioni di cui sopra al Consiglio Comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, dandone, inoltre, informazione con pubblici avvisi ai cittadini.

9. Nel regolamento degli istituti di partecipazione popolare saranno definite le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento delle iniziative di cui al presente articolo.

ART. 18

I REFERENDUM

1. Il Comune di Montevarchi si avvale degli istituti del referendum consultivo ed abrogativo. Tali consultazioni devono investire scelte in materie di esclusiva competenza locale.

2. Il referendum consultivo ha lo scopo di indicare ai competenti organi deliberanti l'opportunità, o meno, di introdurre nell'ordinamento determinate norme (generalì e astratte);

3. Il referendum abrogativo invece ha lo scopo di eliminare direttamente determinate norme dall'ordinamento comunale.

4. I referendum possono avere come oggetto esclusivamente norme statutarie o regolamentari; sono pertanto esclusi da qualsiasi consultazione referendaria gli atti amministrativi (diretti e concreti) ancorché contenenti specifiche disposizioni di carattere normativo, ma indirizzate a gruppi di destinatari e non alla generalità dei cittadini).

5. Hanno diritto di voto ai referendum consultivi tutti i cittadini del Comune di Montevarchi, che abbiano compiuto alla data dell'indizione il sedicesimo anno di età, nonché gli stranieri regolarmente residenti.

6. Hanno diritto di voto ai referendum abrogativi esclusivamente i cittadini elettori del Comune di Montevarchi.

7. Il voto è personale, libero e segreto.

8. La proposta di qualsiasi referendum è articolata in una o più domande formulate in modo breve, chiaro e tale da lasciare obiettiva libertà di opzione e consentire ai cittadini di fornire un'indicazione obiettiva e non equivoca.

9. I referendum sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

10. I referendum possono, inoltre, essere indetti:

a) quelli consultivi mediante richiesta presentata da almeno 1000 cittadini del Comune di Montevarchi, che abbiano compiuto alla data dell'indizione il sedicesimo anno di età, nonché gli stranieri regolarmente residenti con sottoscrizione autenticata in data non anteriore a tre mesi;

b) quelli abrogativi mediante richiesta presentata da almeno 1000 cittadini elettori del Comune di Montevarchi, con sottoscrizione autenticata in data non anteriore a tre mesi;

11. La richiesta, contenente il testo della proposta di qualsiasi referendum, viene presentata al Sindaco che la sottopone alla verifica di legittimità ed ammissibilità da parte di una apposita commissione, composta dal Segretario Generale del Comune, al quale sono attribuite le funzioni di presidente della Commissione, da un membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, delegato dal Presidente dell'Ordine, e da n.1 esperto in diritto amministrativo nominato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati all'Ente. La predetta commissione deve adottare le proprie determinazioni finali entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal Sindaco. Qualora dalla verifica esperita risulti l'ammissibilità del referendum, il Sindaco dà corso alle procedure per l'indizione della consultazione referendaria, secondo le norme previste dall'apposito regolamento, dandone comunicazione al Consiglio comunale. Nell'ipotesi che la commissione non riconosca la legittimità od ammissibilità della richiesta referendaria, il Sindaco ne dà comunicazione ai rappresentanti dei promotori del referendum, con l'indicazione

delle motivazioni addotte dalla commissione, ed al Consiglio comunale.

12. Non possono essere oggetto di referendum consultivi le seguenti materie :

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni; assunzioni di mutui;

c) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

e) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

13. Non possono essere oggetto di referendum abrogativi le seguenti materie :

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni; assunzioni di mutui;

c) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

d) provvedimenti urbanistici (Piani regolatori, strutturali, regolamenti urbanistici);

e) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

f) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

14. I referendum sono indetti dal Sindaco osservate le norme previste dallo statuto e dal regolamento comunale recante la disciplina delle procedure di svolgimento dei referendum e relative forme di pubblicità.

15. Nel corso dell'anno non può essere indetta più di una consultazione referendaria cittadina. Nella stessa consultazione non possono essere sottoposte all'elettorato più di tre proposte di referendum.

16. I referendum indetti su iniziativa popolare hanno priorità su quelli promossi dal Consiglio Comunale. Nel caso che, nello stesso anno, le proposte d'iniziativa popolare ammesse siano in numero uguale o superiore a tre e che, contemporaneamente, esistano una o più proposte di referendum d'iniziativa consiliare, nell'ambito dei tre referendum possibili nella tornata elettorale annuale dovrà essere compreso uno di quelli proposti dal Consiglio comunale. Nell'ambito delle priorità suddette, si terrà conto dell'ordine di presentazione delle varie richieste di referendum.

17. I referendum non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

18. La proposta referendaria è approvata se alla votazione medesima abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

19. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

20. Nel caso di referendum consultivo, il Consiglio comunale delibera, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato referendario, le proprie decisioni discrezionali, in ordine all'accoglimento, o meno (ma con motivazioni obbligatorie), dell'esito del referendum.

21. Nel caso di referendum abrogativo invece, l'organo competente dovrà adottare, entro lo stesso termine di 30 giorni, un provvedimento ricognitivo per sancire definitivamente l'abrogazione o meno della norma oggetto del quesito referendario, conformemente ai risultati del referendum stesso. Trascorso inutilmente il suddetto termine, provvederà, in via sostitutiva, il Segretario generale del Comune che agirà con i poteri del commissario "ad acta".

TITOLO III

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 19

PRINCIPI

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazione giuridiche soggettive è garantita dalle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n.241, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari in materia.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di uno specifico provvedimento, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve esaurirsi, quando ciò non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio Comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.

4. Le determinazioni di cui al precedente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

ART. 20

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La Giunta Comunale determina definitivamente, entro due mesi dall'entrata in vigore dello statuto, in base alle proposte avanzate dal Segretario comunale previa consultazione con i responsabili di settore e dei servizi ed avuto presente quanto già previsto dal vigente piano di riorganizzazione degli uffici e servizi del Comune di Montevarchi, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza ed impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello statuto integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n.241 e la Giunta comunale procede, nei trenta giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal regolamento.

5. Il regolamento e i provvedimenti attuativi della legge, richiamati nei precedenti commi, sono ispirati a realizzare e garantire la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle consulte al procedimento amministrativo. Gli stessi strumenti debbono stabilire gli organi ai quali spetta valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi, il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

ART. 21

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione, sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande,

progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dall'apposito regolamento.

3. La Giunta comunale garantisce ai cittadini il diritto di accedere, fatte salve le eccezioni di legge, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto, all'albo pretorio e nel sito internet del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale nonché sui principali provvedimenti adottati od inerenti i servizi gestiti dal Comune, sia direttamente che nelle altre forme previste dal Testo Unico degli Enti Locali vigente la Giunta assicura, nei modi più appropriati, un efficiente servizio d'informazione dei cittadini, sia nelle sedi istituzionali centrali che periferiche, ed utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillare ed estesa l'informazione.

6. Presso le sedi degli uffici comunali, centrali e periferici, saranno a disposizione dei cittadini appositi moduli per proposte, suggerimenti ed eventuali reclami, sia inerenti ad aspetti, procedure e gestione dei servizi amministrativi e tecnici del Comune che su situazioni concrete che il cittadino abbia vissuto in rapporto all'attività svolta dall'Amministrazione. Gli stessi sono inviati agli uffici interessati. Sulla base delle situazioni di più rilevante interesse, con cadenza trimestrale, il responsabile dell'ufficio predispone una relazione esplicativa da trasmettere al Sindaco, agli Assessori municipali, ai Capigruppo consiliari ed al Difensore civico.

ART. 22

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite da regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati, ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 24 della legge 7 Agosto 1990, n.241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art.13 della legge 7.8.1990, n.241, salvo diverse disposizioni di legge.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. Copia delle deliberazioni, del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti vigenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni e dei contratti, saranno a libera disposizione dei cittadini.

4. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.

5. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.

6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni alle strutture ed ai servizi comunali, con le modalità stabilite dal regolamento.

7. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al comma 2 e di essi deve, comunque, essere data comunicazione agli interessati entro 30 giorni.

8. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art.25, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 1990, n.241.

CAPO II

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 23

ISTITUZIONE E RUOLO

1. E'istituito il difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza della pubblica amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.

2. L'istituto del difensore civico potrà essere attuato anche in forma convenzionata con altri Enti locali.

3. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

4. Il difensore civico è scelto tra persone che :

a) siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) siano di comprovata integrità morale ed autorevolezza;

c) abbiano esperienza nel campo della tutela dei diritti;

d) non abbiano incarichi elettivi all'interno di partiti o movimenti politici o ricoprano mansioni dirigenziali all'interno degli stessi,

ART.24

ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. L'incarico di difensore civico è conferito dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. L'assemblea congiunta dei capigruppo consiliari e dei presidenti delle cinque consulte comunali, previste dall'art.12, propone al Consiglio Comunale una terna di nomi designati con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La predetta assemblea, convocata dal Sindaco, è presieduta da un componente eletto nel suo seno. Il Consiglio Comunale provvede all'accertamento dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica previsti dal precedente art. 23.

2. Il difensore civico dura in carica tre anni e non può essere riconfermato che una sola volta, con le stesse modalità della prima elezione.

3. I poteri del difensore civico sono prorogati fino alla nomina del successore.

ART. 25

REVOCA, DECADENZA, DIMISSIONI, DISPENSA DALL'UFFICIO

1. Il difensore civico non è soggetto a revoca, salvo che per comprovata inerzia o gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei due terzi dei componenti assegnati, previa acquisizione del parere obbligatorio espresso dall'assemblea congiunta dei capigruppo consiliari e dei presidenti delle consulte comunali

3. Il difensore civico può, inoltre, essere dispensato dall'ufficio per dimissioni volontarie.

4. Esso decade dall'ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità od ineleggibilità alla carica, qualora dette cause ostative non vengano rimosse entro 30 giorni. La dichiarazione di decadenza deve essere adottata con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri presenti.

5. Il Consiglio Comunale dovrà essere riunito entro 45 giorni per la nomina del successore, che dovrà avvenire secondo le modalità indicate dal comma 1 del precedente articolo 24.

ART. 26

FUNZIONI

1. Il difensore civico svolge le seguenti funzioni :

a) è a disposizione dei cittadini per un'attività di informazione e guida in ordine alle procedure amministrative o burocratiche da osservare;

b) raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione e le trasmette agli uffici competenti;

c) attiva interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi e tecnici che limitano l'esercizio dei diritti previsti dall'ordinamento vigente ed in generale la tutela dei diritti dei cittadini;

d) informa la popolazione, con specifici strumenti, sulla sua attività;

e) interviene, su richiesta degli interessati, a garanzia del corretto svolgimento dei procedimenti amministrativi, presso l'amministrazione comunale, presso gli enti ed aziende da essa dipendenti o di cui abbia la vigilanza, nonché presso le altre amministrazioni pubbliche aventi sedi periferiche nel territorio comunale, tenute a coordinare la loro attività - ai

sensi dell'ordinamento vigente - in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

2. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio comunale interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi od il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

3. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

4. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

5. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che siano fonte di preoccupazione per la cittadinanza.

6. Non possono essere oggetto di iniziative del difensore civico provvedimenti amministrativi del Comune per i quali sono pendenti ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

ART. 27

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale ed ai Presidenti delle consulte comunali, entro il 31 Ottobre di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati prevalenti ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza, che ritenga opportune.

ART.28

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede dell'ufficio e l'eventuale dotazione organica.
2. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta municipale.
3. Il personale assegnato, anche a tempo parziale, è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.
4. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono forniti dal Comune ed assegnate al difensore civico che ne diviene consegnatario.
5. Le spese di funzionamento dell'ufficio, da prevedersi nei bilanci annuali di competenza, secondo le esigenze segnalate dal difensore civico, sono impegnate e liquidate con l'osservanza delle norme e procedure previste dal vigente ordinamento.

ART. 29

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Nel caso che l'istituto del difensore civico venga attuato in forma esclusiva dal Comune di Montevarchi, allo stesso difensore civico è attribuita un'indennità di carica in misura pari a quella stabilita per legge per gli Assessori comunali, nonché le indennità di missione dovute, nei limiti di legge, per l'espletamento del proprio mandato.

ART. 30

NORMA DI RINVIO

1. Nell'ipotesi che l'istituto del difensore civico venga attuato in forma convenzionata con altri Enti locali, ai sensi dell'ordinamento vigente, la disciplina dell'organizzazione dell'ufficio e del trattamento economico del presente istituto è demandata all'accordo convenzionale che al riguardo verrà sottoscritto con gli Enti Locali interessati, previa sua approvazione da parte del Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

CAPO III

L'AZIONE POPOLARE

ART.31

L'AZIONE POPOLARE

1. L'azione popolare, prevista dall'ordinamento vigente, conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune davanti alle giurisdizioni amministrative.

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 32

DENUNZIE SOSTITUTIVE

1. Nelle materie di competenza del Comune, il Consiglio Comunale determina, con apposito regolamento, i casi nei quali le attività subordinate a richiesta di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso, possono essere intraprese direttamente dal privato, previa denuncia di inizio dell'attività, salvo verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti da parte dell'Amministrazione secondo la disciplina e ad integrazione dei casi previsti dall'art.19 della legge 241/1990.

ART. 33

SILENZIO ASSENSO

1. Nelle materie di competenza del Comune, il Consiglio Comunale determina con apposito regolamento i casi in cui si considera accolta la domanda qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine

fissato dal regolamento di cui all'art. 19, comma 3, del presente statuto.

ART.34

SILENZIO RIFIUTO

1. Fuori dei casi previsti dagli artt.32 e 33 e salva diversa disciplina stabilita dalla legge, scaduto il termine fissato dal regolamento di cui all'art.19, comma 3, del presente statuto per l'adozione di atti dovuti a domanda degli interessati, il provvedimento s'intende rifiutato se l'amministrazione non provvede entro il termine di trenta giorni dalla diffida a provvedere, inoltrata dall'interessato mediante atto notificato al Comune nelle forme stabilite per le notifiche degli atti giudiziari.

ART. 35

AUTOCERTIFICAZIONE

1. L'Amministrazione comunale favorisce iniziative di semplificazione dell'azione amministrativa, anche individuando nei regolamenti gli atti per il rilascio dei quali è sufficiente l'autocertificazione, secondo i principi fissati dalla legge, da parte del diretto interessato, salvo produzione successiva della documentazione richiesta.

TITOLO IV

GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I

ORDINAMENTO

ART. 36

NORME GENERALI

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi suddetti la funzione di rappresentanza democratica della Comunità di Montevarchi e la realizzazione dei principi, degli indirizzi e delle competenze stabilite dal presente statuto, nell'ambito della legge.

3. Le legge e lo statuto disciplinano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi suddetti allo scopo di realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della comunità comunale.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.37

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. Il Consiglio comunale è diretta espressione, democraticamente eletta, della comunità locale. Determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, nel rispetto delle finalità statutarie e degli indirizzi fondamentali recepiti nell'art.3 del presente statuto.

2. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

3. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento sugli organi del Comune, secondo quanto dispone il presente statuto.

ART.38

COMPOSIZIONE, ELEZIONE, DECADENZA E SCIoglIMENTO

1. Le norme relative alla composizione, alle modalità di elezione, ai casi di scioglimento del Consiglio comunale e quelle relative alle cause di ineleggibilità, incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

ART.39

INSEDIAMENTO E DURATA IN CARICA

1. La prima adunanza del Consiglio comunale, convocata:
 - a) per la convalida degli eletti;
 - b) per la presa d'atto della nomina della Giunta comunale da parte del Sindaco;
 - c) per la presentazione da parte del Sindaco delle linee programmatiche di Governo, che vengono definite attraverso il dibattito consiliare e, successivamente, sottoposte ad approvazione;
 - d) per elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio; è disposta dal Sindaco e deve avvenire entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La durata in carica del Consiglio comunale è regolata dalla legge.
3. Il Consiglio comunale rimane in carica sino all'insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti

ed improrogabili.

ART.40

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo :

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, ivi inclusi i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento, con l'individuazione per ciascun programma, intervento e progetto degli obiettivi perseguiti e dei tempi indicativi previsti per la loro attuazione.

d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione.

e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali, alle istituzioni ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

g) agli atti per la definizione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società nonché la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società ad esso espressamente riservate dalla legge.

Nella definizione degli indirizzi di cui sopra dovranno essere osservate le norme vigenti anche in materia di pari opportunità.

2. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la

gestione economica delle attività comunali.

3. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

4. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimersi, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione della comunità ad eventi di interesse nazionale, regionale o locale.

ART.41

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività :

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione persegua i principi affermati dallo statuto e sia coerente con le linee di programmazione generale adottata.

4. E'istituito, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti indicati dal regolamento, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire la massima razionalizzazione ed economicità di gestione nel funzionamento dei servizi pubblici. I risultati ottenuti saranno periodicamente sottoposti dalla Giunta all'esame del Consiglio comunale.

5) Il Collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, secondo le modalità appresso indicate :

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione

del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico - finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando, in base ad essi, eventuali proposte;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e, nella persona del Presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

6. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti.

ART.42

GLI ATTI FONDAMENTALI

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti espressamente specificati dall'ordinamento vigente attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

ART. 43

LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI

1. In conformità agli indirizzi definiti di cui alla lettera g) del precedente art. 40 ed alle norme vigenti in materia di pari opportunità, il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società, la cui competenza sia ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato, con il rispetto degli indirizzi stabiliti ai sensi dell'art. 40, dal Consiglio comunale.

3. Le candidature di persone esterne al Consiglio Comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari, tenendo conto delle eventuali istanze proposte dagli organismi di partecipazione, con le modalità stabilite dal regolamento.

4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione palese, osservando le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti. La Segreteria generale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed accerta il possesso dei requisiti necessari per la nomina.

ART. 44

I CONSIGLIERI COMUNALI. PREROGATIVE E COMPITI

1. I consiglieri comunali rappresentano la Comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. La posizione giuridica del consigliere comunale è regolata dalla legge che determina anche le indennità spettanti ai consiglieri per lo svolgimento delle loro funzioni.

4. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di :

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di ordini del giorno e risoluzioni.

c) presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, in forma scritta e debitamente firmate. A dette richieste, il Sindaco o gli Assessori hanno l'obbligo di rispondere entro trenta giorni dalla data di assunzione al protocollo generale del Comune. Il regolamento sugli organi disciplinerà detto istituto.

5. Su richiesta di un quinto dei consiglieri o del Sindaco, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire, in seduta straordinaria, il Consiglio comunale, entro un termine non superiore a 20 giorni, per l'esame degli argomenti richiesti.

6. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate dagli interessati al Sindaco in forma scritta. La dichiarazione delle dimissioni è atto individuale del singolo consigliere. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro presentazione al Sindaco. Farà fede la data di acquisizione al protocollo generale del Comune. Il Sindaco deve inserire la sostituzione del consigliere dimissionario nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

9. I consiglieri che non partecipano a n. 6 sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

10. Il consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il consigliere che, tra i presenti, risulta anziano, secondo i requisiti sopra precisati.

11. I consiglieri e gli assessori rendono note annualmente le loro condizioni patrimoniali e di reddito, la loro partecipazione a società, imprese ed associazioni, nelle forme previste dal regolamento sugli organi.

12. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio, agli Assessori, al Sindaco, ai rappresentanti del Comune in seno ad enti, società, aziende speciali, istituzioni e consorzi, nei procedimenti civili nei quali vengano convenuti quali rappresentanti dell'Ente, e rimborsa le spese processuali nei procedimenti penali per atti commessi nell'espletamento delle loro funzioni conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione.

13. Il seggio di consigliere comunale, che durante il quadriennio rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

14. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

15. Qualora, dopo la sospensione di cui al comma precedente, sopravvenga la decadenza, si procederà alla surrogazione.

16. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART.45

I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, dandone comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.

2. Ciascun gruppo consiliare comunica al Sindaco ed al Presidente del Consiglio il nome del Capo gruppo e dell'eventuale sostituto, nei casi di vacanza, assenza od impedimento, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il consigliere anziano del gruppo, inteso come colui che ha riportato la cifra elettorale più alta nell'ambito del gruppo stesso.

3. Ai gruppi consiliari sono fornite strutture ed attrezzature di supporto idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

4. Ai gruppi consiliari è garantito, inoltre, il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'esercizio delle prerogative riservate ai consiglieri comunali.

5. Ai Capi gruppo consiliari sono comunicate, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della Giunta comunale in applicazione delle norme previste dall'ordinamento vigente.

6. I gruppi consiliari possono indire direttamente assemblee pubbliche che potranno avere dimensione comunale od interessare una o più frazioni o quartieri del capoluogo. Per lo svolgimento di tali riunioni i gruppi usufruiscono dei locali o spazi, di proprietà comunale, idonei e disponibili, ubicati nei principali quartieri del capoluogo e frazioni interessate. Per la circostanza, i gruppi consiliari hanno diritto di potersi avvalere dei supporti tecnico - logistici occorrenti nonché della presenza dei funzionari comunali competenti per materia.

7. La Conferenza dei Capi gruppo è organo consultivo del Sindaco e del Presidente del Consiglio per la programmazione delle adunanze consiliari nonché per l'esame delle proposte :

a) di formazione e di aggiornamento del regolamento degli organi del Comune;

b) di formazione e modifica dei regolamenti comunali;
c) di revisione e questioni di interpretazione dello statuto.
Per i lavori inerenti la programmazione delle adunanze consiliari nonché per l'esame delle proposte di cui alle lettere a), b) e c) predette, le riunioni della Conferenza, a cui partecipa il Sindaco, sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio.

Per tutte le altre questioni che possano attenerne al merito di provvedimenti relativi all'attività dei settori e servizi del Comune, le riunioni della Conferenza, cui può partecipare il Presidente del Consiglio, vengono convocate e presiedute dal Sindaco. Indipendentemente dalle riunioni di cui sopra, il Sindaco, anche in via breve, può disporre la convocazione dei Capigruppo consiliari per l'esame di argomenti di rilevante interesse per la Comunità.

8. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento della conferenza dei Capi gruppo sono stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi comunali.

9. In caso di vacanza, assenza od impedimento dell'eventuale sostituto del Capo gruppo, il Capogruppo assente od impedito può farsi sostituire da altro consigliere del proprio gruppo, con delega formale, nella partecipazione ai lavori della conferenza dei Capigruppo e delle altre commissioni ove sia richiesta la sua presenza in tale veste.

ART. 46

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni consiliari permanenti, stabilendone il numero e le competenze con deliberazione adottata nella prima seduta successiva alla nomina da parte del Sindaco della Giunta comunale. Nell'istituzione delle suddette commissioni dovrà esserci un raccordo con le materie e competenze demandate alle consulte comunali, di cui agli artt. 12 e 16.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza in modo da garantire al loro interno la presenza di ciascun gruppo. Con decisione unanime del Consiglio comunale, possono essere istituite specifiche commissioni consiliari, con rappresentanza paritetica dei gruppi.

3. I gruppi designano i componenti delle commissioni, secondo i criteri di rappresentanza di cui al precedente comma, entro

venti giorni dalla deliberazione di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine li comunicano al Sindaco.

4. La conferenza dei capi gruppo, acquisite le designazioni pervenute, provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dallo statuto e dal regolamento.

5. Il Sindaco , successivamente, iscrive all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che viene effettuata con votazione in forma palese.

6. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

7. Le commissioni hanno diritto di chiedere l'intervento del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché dei dirigenti e dei funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed istituzioni del Comune. Il Sindaco ed i componenti della Giunta comunale hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, pur non facendone parte, senza diritto di voto.

8. Alle commissioni consiliari permanenti non sono affidati poteri deliberativi.

9. Alle commissioni consiliari permanenti sono affidati compiti di supporto all'attività del Consiglio ed all'esercizio delle prerogative dei consiglieri. Sono, in particolare, di competenza delle predette commissioni, nelle materie di rispettiva pertinenza :

a) l'esame degli atti fondamentali da sottoporre a deliberazione consiliare, richiamati dall'art. 42 del presente statuto, da concludersi con la formulazione di un parere scritto, del cui contenuto la deliberazione adottata dovrà fare espressa menzione. Il parere dovrà essere reso, di norma, entro 15 giorni dalla data di ricezione degli atti da sottoporre a deliberazione. Nel regolamento sul funzionamento degli organi elettivi potranno essere previsti termini diversi in relazione a pratiche di particolare rilevanza e complessità od a motivi di contingenza.

b) l'istruttoria e la formulazione di appositi pareri in ordine alle petizioni e proposte di cui agli artt. 14 e 15, osservate le modalità previste per tali istituti dal regolamento sulla partecipazione popolare.

c) l'attivazione delle forme di collaborazione con le consulte comunali, nelle materie di rispettiva competenza, nei termini e modalità previsti dall'art. 16 e dal regolamento sulla partecipazione popolare.

d) l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 11, comma 2, dello statuto;

10. Il Consiglio comunale può demandare alle Commissioni consiliari permanenti la predisposizione di proposte organiche per lo studio ed elaborazione di iniziative di interesse collettivo. Per l'esercizio di tali attività le commissioni potranno avvalersi degli apporti collaborativi delle consulte comunali. La proposta presentata dalla commissione viene iscritta dal Sindaco all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, previa acquisizione dei pareri tecnico - finanziari e di legittimità previsti dalla legge vigente.

11. A titolo consultivo, con diritto di parola ma non di voto, partecipano ai lavori delle commissioni consiliari il rappresentante delle consulte comunali, interessate per materia, secondo quanto previsto dall'art.16, comma 1, lettera a, dello statuto e le modalità indicate nel regolamento degli istituti di partecipazione.

12. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti sono, di norma, pubbliche. Il regolamento sul funzionamento degli organi disciplina i casi nei quali le predette commissioni possono riunirsi in seduta riservata.

13. Le modalità di organizzazione, funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni consiliari permanenti sono stabilite dal regolamento degli organi.

ART.47

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, con i criteri di cui all'art.46, comma 2, commissioni speciali, a carattere referente, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Le predette commissioni eleggono nel loro seno il Presidente. Nel provvedimento di istituzione e nomina sono stabiliti l'oggetto dell'incarico, le modalità generali di svolgimento dello stesso ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o su richiesta espressa da almeno un quinto dei consiglieri, il Consiglio costituisce e nomina, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni speciali di inchiesta per accertare la regolarità e correttezza di attività amministrative comunali. Il Consiglio, per le stesse finalità, è tenuto ad istituire commissioni speciali d'inchiesta, quando ciò sia richiesto da almeno 750 cittadini, iscritti nelle liste

elettorali e con firma autenticata nei modi di legge. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi consiliari. La commissione elegge nell'ambito dei propri componenti il Presidente, scelto fra i consiglieri di minoranza. Nel provvedimento di istituzione e nomina viene precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio.

3. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, con compiti esclusivamente consultivi e senza diritto di voto, consulenti e tecnici interni ed esterni al Comune.

4. La Commissione, entro il termine indicato dalla deliberazione istitutiva, riferisce i risultati del proprio lavoro, sotto forma di rapporto finale, al Consiglio Comunale, corredando la propria indagine dei pareri, relazioni o perizie eventualmente formulati dagli esperti di cui al precedente comma.

5. E' istituita la Commissione per le pari opportunità tra donna e uomo, al fine di promuovere e favorire:

- le azioni necessarie per il superamento delle differenze di genere;
- la presenza di entrambi i sessi negli organi del Comune, enti, aziende ed istituzioni, ad esso collegate.

Uno specifico regolamento ne disciplina la costituzione, la determinazione degli organi e delle competenze, nonché le modalità di funzionamento.

ART. 48

LE COMMISSIONI COMUNALI

1. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

2. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista dal precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta comunale fra

persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

ART. 49

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, come previsto dall'art. 45. La sessione ordinaria coincide con l'anno solare.

2. Al Sindaco compete la compilazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 44, comma 5. Il Sindaco, d'intesa con il Presidente del Consiglio, definisce il calendario delle sedute, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

3. Le proposte della Giunta sugli atti fondamentali di competenza del Consiglio possono essere iscritte all'ordine del giorno solo se hanno riportato il parere obbligatorio della commissione consiliare permanente, competente per materia. I termini e le modalità del rilascio di tali pareri sono stabiliti dallo statuto e dal regolamento sul funzionamento degli organi del Comune.

4. Il calendario delle sedute è programmato in modo da consentire alle commissioni consiliari permanenti di coordinare la loro attività con quella del Consiglio e di facilitare a ciascun consigliere la possibilità di assicurare la propria presenza ed il proprio contributo ai lavori consiliari.

5. Sono fatte salve le ipotesi di urgenza previste dal regolamento.

ART. 50

Ufficio di Presidenza

1. Nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale saranno stabilite le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature, strutture e risorse finanziarie.

2. E' istituito l'Ufficio di Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale, composto dal Segretario Generale, che lo dirige, e da almeno un dipendente.

ART.51

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è convocato, in sessione ordinaria, per l'esercizio delle funzioni e per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto, dal Presidente del Consiglio, nel rispetto delle date previste nel calendario delle sedute, predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 2.

2. Il Consiglio comunale è convocato, in sessione ordinaria, quando sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri comunali in carica o dal Sindaco, in un termine non superiore a 20 giorni. Sempre in sessione ordinaria, il Consiglio comunale è convocato, entro i termini suddetti, decorrenti dal completamento del procedimento istruttorio, qualora vengano presentate proposte di cui all'art. 15.

3. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, su richiesta formale del Sindaco. Il Presidente del Consiglio è tenuto ad ottemperare a tale richiesta quando sia assicurata la tempestiva conoscenza degli atti relativi. Il Sindaco è tenuto ad indicare i motivi rilevanti ed indilazionabili posti a base della richiesta.

4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio ovvero, nei casi di assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

5. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e consegnato digitalmente alla casella PEC di ogni consigliere dal Messo Comunale almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza, sia nel caso di seduta ordinaria che straordinaria. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 24 ore. La ricevuta elettronica di avvenuta consegna del documento nella casella di Posta Elettronica Certificata del consigliere destinatario viene archiviata dal responsabile dell'invio.

6. All'odg possono essere iscritti, in caso di urgenza, argomenti aggiuntivi. L'elenco di questi ultimi è consegnato tramite PEC ai consiglieri comunali, secondo le modalità di cui al precedente comma 5, almeno 24 ore prima dell'adunanza. Su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti la loro deliberazione può essere differita al giorno seguente.

ART. 52

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Le sedute del Consiglio comunale sono valide con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero legale dei presenti, alla seduta di seconda

convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sette consiglieri.

2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, ancorché astenuti dal voto, salvo i casi in cui la legge od il presente statuto richiedano una maggioranza qualificata o dispongano particolari modalità di votazione.

3. Nel caso di nomine, il regolamento degli organi del Comune, disciplina le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza delle minoranze.

ART.53

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi nei quali il Consiglio si riunisce in seduta riservata.
3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico - sociale, il Consiglio comunale può essere convocato, relativamente alla discussione su tali argomenti, in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con solo diritto di parola.

ART. 54

VOTAZIONI

1. Il Consiglio e le Commissioni votano in forma palese.
2. Il regolamento può prevedere il voto segreto per le sole questioni che comportino una valutazione di persone.

ART.55

VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige, direttamente o tramite funzionari

incaricati, il verbale che sottoscrive insieme a chi presiede l'adunanza.

2. Il Consiglio, in caso di assenza od impedimento del segretario o del vice segretario incaricato della sostituzione del segretario, può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione avvenuta, con l'indicazione degli oratori, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, i nominativi di quelli che si sono astenuti e di coloro che hanno votato contro la proposta di approvazione.

4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed i motivi del medesimo .

5. Il regolamento stabilisce :

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.

6. Le registrazioni magnetiche integrali delle sedute vengono conservate, a cura del segretario comunale, per almeno cinque anni, e devono essere messe a disposizione dei consiglieri ogni qualvolta ne venga fatta espressa richiesta da parte degli stessi.

ART.56

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'ordinamento vigente.

ART.57

DISCIPLINA DEL DIRITTO D'INFORMAZIONE

1. Ogni consigliere, nonché ogni componente delle commissioni di cui all'art.48, comma 2, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dal Sindaco, dalla Giunta, dal Segretario comunale, dagli uffici comunali, dai soggetti di cui al successivo titolo sesto, dalle gestioni convenzionate o dai consorzi, di cui al capo secondo del titolo settimo del presente statuto, le notizie, informazioni e copie di atti e documenti, in esenzione di spesa, che risultino necessari per l'espletamento del mandato. I soggetti indicati hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente indicati dalla legge.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 58

RUOLO

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune cui compete, in attuazione degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Comunale, adottare gli atti attraverso i quali si realizza il programma dell'Amministrazione. Essa esercita le funzioni conferite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

ART. 59

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da numero 6 assessori. Tra gli assessori, di norma, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

2. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

3. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa da quella di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed, al suo posto, subentra, nei modi di legge, il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

4. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo

grado del Sindaco; come pure, gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. Gli assessori che hanno ricoperto in due mandati consecutivi la carica, presso l'Ente, non possono essere nel mandato successivo ulteriormente nominati assessori.

6. Gli assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART.60

NOMINA DELLA GIUNTA

1. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio; in tal caso, detti componenti debbono possedere il requisito di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

2. Dell'avvenuta nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione, nella prima seduta, al Consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, insieme alla proposta delle linee Programmatiche di governo.

3. I provvedimenti di nomina degli Assessori, del Vice Sindaco e la proposta delle linee programmatiche di governo, devono essere consegnati a cura del Sindaco, entro il quinto giorno dalla data di proclamazione degli eletti, alla Segreteria generale, che provvederà al loro deposito in libera visione dei consiglieri comunali. La proposta delle linee programmatiche di governo di cui sopra deve essere sottoscritta dal Sindaco.

ART. 61

VICE SINDACO

1. In sede di nomina dei componenti della Giunta comunale, il Sindaco attribuisce, con separato provvedimento, le funzioni di Vice Sindaco ad un Assessore.

2. Il Vice Sindaco sostituisce, anche nelle funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco, nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporaneo nonché di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade con il conseguente scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, sino alle predette elezioni, le funzioni

del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. In caso di dimissioni, limitate alle funzioni di Vice Sindaco, o nel caso di revoca di dette funzioni, il Sindaco provvede a conferire le medesime ad altro Assessore, dandone comunicazione al Consiglio comunale.

ART. 62

DURATA IN CARICA

1. La durata in carica della Giunta comunale è quella prevista dalla legge e comunque essa si protrae fino all'insediamento della nuova Giunta.

ART. 63

CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Gli assessori cessano singolarmente dalla carica per morte, dimissioni o decadenza.

2. In caso di cessazione dalla carica di singoli assessori, il Sindaco, nella prima adunanza, ne comunica i motivi al Consiglio. In detta sede, il Sindaco dà comunicazione dei nuovi Assessori nominati.

ART. 64

REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, unitamente ai provvedimenti di sostituzione.

ART. 65

DECADENZA DELLA GIUNTA

1. Si ha la decadenza della Giunta comunale nei casi previsti all'art. 61, comma 3, nonché nell'eventualità di scioglimento del Consiglio comunale.

ART. 66

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale. Il voto contrario da parte del Consiglio

comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano, contemporaneamente, dalla carica, a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati; viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.

ART.67

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

3. La Giunta esercita l'attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma di governo.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani programmatici.

ART.68

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. L'attività della Giunta è diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.

2. Le sedute sono convocate dal Sindaco che fissa la data della riunione e stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

3. Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o, in sua assenza, quello del presidente della seduta.

4. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza dal Vice Sindaco.

5. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce e vi assiste il funzionario designato, eventualmente, per la redazione del verbale.

6. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta per essere consultati, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione e giudizio su specifici punti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente o l'intero collegio dei Revisori dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni, i rappresentanti degli organi istituzionali o degli istituti di partecipazione, esperti giuridici o tecnici di fiducia dell'Amministrazione.

8. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

9. Le deliberazioni della Giunta diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'ordinamento vigente.

ART.69

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta può, in caso d'urgenza e sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti variazioni di bilancio che non rientrino nell'ambito della propria competenza. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni di bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni d'urgenza suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART.70

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSESSORIALI

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. In via del tutto eccezionale, in caso di assenza od impedimento del Vice Sindaco, le funzioni vicarie del Sindaco possono essere conferite dal medesimo, in via temporanea, ad altro Assessore, allo scopo di assicurare la continuità dell'attività dell'Ente.

2. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe.

3. Gli Assessori, nell'ambito delle proprie competenze, rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

CAPO IV

IL SINDACO

ART. 71

RUOLO

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Il Sindaco svolge, altresì, le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.
3. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
4. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.

ART.72

RAPPRESENTANZA

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

ART. 73

ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Sindaco viene eletto, a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale, di cui è membro.
2. L'assunzione delle funzioni di Sindaco, sia come Capo dell'Amministrazione che come Ufficiale di Governo, sono regolate dalla legge.

3. La durata in carica del Sindaco è quella prevista dalla legge.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, si applica quanto previsto dal terzo comma dell'art. 61.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

6. Il Sindaco, insieme alla Giunta, decade dalla carica nel caso dello scioglimento del Consiglio comunale.

7. Il Sindaco, nei casi di vacanza, assenza o di impedimento temporaneo nonché di sospensione dall'esercizio delle funzioni, è sostituito dal Vice Sindaco, anche, se del caso, in quelle di Ufficiale di Governo.

8. Il Sindaco, insieme alla Giunta, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio comunale, come previsto dall'art. 66.

9. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART.74

COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune e sovrintende all'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2. In particolare, il Sindaco:

a) esercita la rappresentanza politico - istituzionale del Comune; nomina gli assessori comunali e conferisce, ad uno degli assessori, le funzioni di Vice sindaco, dandone comunicazione al Consiglio comunale;

b) convoca e presiede la Giunta con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento;

c) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, nei casi previsti dall'art. 45;

d) quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando, in tale direzione, l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;

- e) dà comunicazione al Consiglio comunale della sostituzione degli Assessori e del Vice Sindaco, cessati dalla carica;
- f) dà comunicazione al Consiglio comunale della decadenza e della revoca degli Assessori e del Vice Sindaco;
- g) indice i referendum comunali;
- h) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale, (o dal Direttore Generale se nominato), nonché dal Comitato di coordinamento e controllo, composto da tutti i dirigenti e dal revisore dei conti, con le modalità di funzionamento che il regolamento di organizzazione può disciplinare;
- i) provvede, per quanto di sua competenza, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale in conformità all'art. 40;
- l) emana le ordinanze di cui al primo comma del successivo articolo 75;
- m) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, spetta al Sindaco coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo, nelle relative ordinanze, i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali in base alle modalità ed ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge nonché dal titolo V del presente statuto e dal relativo regolamento di organizzazione;
- o) affida con contratto di diritto pubblico o di diritto privato la costituzione dei rapporti di contratto a termine;
- p) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;
- q) risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri;
- r) in via del tutto eccezionale, in caso di assenza od impedimento del Vice Sindaco, conferisce le funzioni vicarie, in via temporanea, ad altro assessore, allo scopo di assicurare la continuità dell'attività dell'Ente.

ART.75

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO COME UFFICIALE DI GOVERNO

1. In qualità di ufficiale di governo, il Sindaco sovrintende allo svolgimento delle seguenti funzioni :

a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) emanazione delle ordinanze in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica, di cui al secondo comma del successivo articolo 76;

c) svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

d) vigilanza e trasmissione di informazioni al Prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico;

e) ogni altra funzione attribuitagli in tale veste dalla legge;

2. Il Sindaco, in quanto autorità comunale di protezione civile, sovrintende alla programmazione, alla realizzazione ed all'attuazione di provvedimenti ed azioni volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

3. Per la piena attuazione delle funzioni di cui al comma 2, viene istituito il servizio comunale di protezione civile, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel Comune per la prevenzione e la previsione dei rischi, il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verifichino nel territorio comunale. L'organizzazione ed i compiti del servizio comunale di protezione civile vengono stabiliti in apposito regolamento. Per tali funzioni, il Sindaco si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni operanti nel campo della protezione civile facendo riferimento agli istituti di partecipazione previsti dal presente statuto.

ART.76

POTERI D'ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari

dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce, secondo le modalità di cui al presente statuto, esercita in via generale anche le funzioni di cui al presente articolo. E' comunque riservata al Sindaco la facoltà di delegare le singole funzioni di ufficiale di governo, delegabili ai sensi di legge, anche al Segretario comunale, ai dirigenti o funzionari comunali.

5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

CAPO V

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART.77

IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. NOMINA, COMPETENZE E FUNZIONI

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale.

2. Il Presidente, che dura in carica per metà del mandato consiliare, è eletto dal Consiglio comunale, nel proprio seno, nella prima adunanza prevista dall'art. 39, a maggioranza assoluta dei propri componenti e con voto palese. Con lo stesso provvedimento e procedura, è eletto il Vice Presidente del Consiglio, per l'espletamento delle funzioni di cui al successivo comma 9.

3. La carica di Presidente e Vice Presidente è incompatibile con quella di capogruppo consiliare.

4. Il Presidente ed il Vice Presidente rassegnano le dimissioni dalla carica al Consiglio comunale, che provvede alla loro sostituzione con le modalità di elezione sopra richiamate.

5. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica, in qualsiasi momento, con provvedimento del Consiglio comunale, adottato, a maggioranza assoluta dei propri componenti, su richiesta espressa da 1/3 dei consiglieri.

6. Sulla base delle norme statutarie e regolamentari, il Presidente :

a) convoca e presiede il Consiglio comunale;

b) riconosce la validità e dichiara aperta la seduta;

c) nomina gli scrutatori per chiamata;

d) dirige le discussioni e mantiene l'ordine;

e) concede la facoltà ai consiglieri di parlare, assicurando il rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento;

f) richiama all'ordine i consiglieri che non osservino le norme procedurali dei lavori e toglie loro la parola in caso di continua inosservanza delle stesse;

g) pone le questioni pertinenti allo svolgimento della seduta;

h) stabilisce l'ordine delle votazioni, le indice e ne proclama i risultati, con la continua assistenza degli scrutatori;

i) dichiara sospesa, chiusa o sciolta la riunione;

7. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la prima riunione delle Commissioni consiliari nonché le riunioni della Conferenza dei Capigruppo, nei casi di cui all'art.45.

8. Il calendario delle sedute ed il programma dei lavori del Consiglio comunale vengono definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 49.

9. Al Presidente ed al Vice Presidente è assicurato il supporto giuridico - tecnico - amministrativo necessario all'esercizio delle loro funzioni.

10. Nei casi di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

11. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio comunale.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 78

PRINCIPI

1. L'organizzazione del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali e dei criteri generali dell'ordinamento, si ispira ai seguenti principi di funzionamento:
 - efficienza amministrativa e costante adeguamento alle esigenze del cittadino;
 - autonomia operativa, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione;
 - professionalità e responsabilità;
 - trasparenza nell'azione amministrativa;
 - separazione tra direzione politica e gestione amministrativa;
 - pari opportunità tra uomini e donne;
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina quanto è allo stesso demandato dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

ART. 79

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina la struttura organizzativa del Comune prevedendo strutture operative in funzione del raggiungimento dei programmi e degli obiettivi dell'ente e secondo criteri di omogeneità tali da assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite secondo criteri di efficienza ed efficacia.
2. In relazione a sopravvenute, diverse esigenze di funzionalità dell'azione amministrativa, la Giunta comunale, con il regolamento di cui sopra, può modificare la struttura organizzativa dell'ente sulla base di una diversa individuazione di funzioni omogenee.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 80

NOMINA, RUOLO E FUNZIONI

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, che lo sceglie tra gli iscritti nell'apposito albo nazionale, in base a requisiti di professionalità e di preparazione giuridico - amministrativa da dimostrare con apposito curriculum.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza e consulenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del comune e dei consiglieri comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
6. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi, salvo che, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali vigente, il Sindaco abbia nominato un Direttore generale.
7. Convoca e presiede la Conferenza dei dirigenti, relazionando al Sindaco in merito all'apporto partecipativo dei dirigenti stessi, per quanto di propria competenza, nel caso sia istituita la funzione di Direzione Generale.
8. Esprime parere consultivo per quanto riguarda la valutazione di risultato dei dirigenti, nel caso non sia stata istituita la funzione di Direttore Generale.
9. Dirige l'Ufficio di segreteria della Presidenza del Consiglio comunale.
10. Il Segretario generale, per l'esercizio delle sue

funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

11. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

ART. 81

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, o può conferire le relative funzioni al Segretario generale.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario comunale.
3. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

ART. 82

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. E' istituita la funzione di Vice segretario comunale.
2. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
3. Per l'esercizio delle funzioni di Vice segretario è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente, in conformità alle disposizioni vigenti.

CAPO III

I DIRIGENTI

ART. 83

FUNZIONI

1. I dirigenti organizzano e dirigono i settori funzionali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza dell'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi loro dipendenti.

2. E' attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni demandate ai settori da loro dipendenti. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario ed i dirigenti, a seconda dell'istituzione o meno della funzione di Direzione Generale.

3. la copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione , fermi i requisiti di Legge , può avvenire mediante stipulazione di contratto a tempo determinato, secondo le modalità previste dalla Legge e disciplinate , in dettaglio, dal Regolamento per l'accesso agli impieghi

ART. 84

CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRIGENTI

1. Per l'esercizio integrato delle competenze delle diverse unità organizzative e per favorire una gestione amministrativa articolata per programmi e progetti, è istituita la conferenza permanente dei dirigenti preposti ai vari settori funzionali, presieduta e diretta dal Segretario comunale, o dal Direttore Generale se nominato. In tale ultimo caso, il Segretario comunale presiede la Conferenza stessa unicamente su richiesta degli organi di governo, con decisioni atte esclusivamente a garantire l'uniformità interpretativa e procedimentale nell'azione amministrativa."

2. Nel rispetto delle competenze assegnate dallo statuto agli organi elettivi, al Segretario comunale ed ai funzionari dirigenti, spetta alla conferenza:

a) assicurare che la gestione amministrativa dell'Ente sia rispondente agli indirizzi ed alle direttive emanati dagli organi elettivi;

b) definire le procedure dei provvedimenti complessi che interessano più settori.

c) stabilire i modi della collaborazione tra settori diversi dell'Amministrazione;

d) esprimere pareri di fattibilità, istruttori o consultivi, sui programmi ed i progetti di rilievo intersettoriale;

e) esprimere proposte e pareri sulle deliberazioni che concernono la pianta organica e l'assegnazione del personale ai vari uffici e servizi;

f) verificare lo stato della gestione dei servizi e degli uffici, anche ai fini del coordinamento.

g) ogni altra funzione demandata dalla legge, dallo statuto e dal regolamento;

3. Il funzionamento della conferenza e le modalità d'esercizio delle sue attribuzioni sono disciplinati dal regolamento.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART.85

PRINCIPI GENERALI

1. I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle forme previste dalla legge. La gestione si ispira a criteri di autonomia imprenditoriale, economicità, efficacia e trasparenza amministrativa.

2. Compete al Consiglio Comunale individuare i nuovi servizi pubblici da attivare in relazione alle necessità che si presentano nella comunità. La relativa deliberazione, che può assumere la forma del piano o del programma, deve essere

adeguatamente motivata in ordine alle finalità ed alla forma di gestione prescelta ed accompagnata da una relazione tecnico - finanziaria esplicativa.

3. Il Consiglio Comunale, nella scelta delle forme di gestione, deve contemperare il criterio della economicità e dell'efficienza del servizio con gli altri interessi pubblici, privilegiando, comunque, la gestione diretta quando si tratti di servizi di modesta dimensione.

ART. 86

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi le cui caratteristiche dimensionali ed economiche non rendono opportuna la costituzione di una organizzazione autonoma.

2. Il Consiglio Comunale, con apposite norme di natura regolamentare, stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi che devono ispirarsi al contenimento dei costi ed al conseguimento di un'elevata qualità delle prestazioni. Nelle stesse norme regolamentari dovranno essere individuati i criteri per la determinazione degli eventuali corrispettivi degli utenti e degli eventuali costi sociali a carico del Comune.

ART. 87

CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni economiche e di opportunità sociale e non vi osti la particolare natura del servizio, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire la qualità del servizio, il contenimento dei costi a carico del Comune e dell'utenza e la realizzazione del pubblico interesse.

3. Il conferimento della concessione dei servizi avviene, di regola, con procedure di gara che assicurino la partecipazione di una pluralità di soggetti, dotati di comprovati requisiti di professionalità, nonché il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

ART. 88

LE ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi di particolare importanza sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può istituire uno o più organismi strumentali del Comune, denominati istituzioni, dotati di autonomia gestionale, con l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Il Consiglio comunale costituisce l'istituzione con deliberazione in cui sono indicati le finalità, il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi ed il personale preposto. Alla deliberazione, da adottare con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione, nel quale, tra l'altro, sono determinati :

a) gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;

b) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e gli eventuali requisiti particolari richiesti per i componenti degli organi;

c) le competenze del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Direttore dell'istituzione ed i reciproci rapporti;

d) le modalità con cui il Consiglio comunale definisce annualmente gli indirizzi programmatici dell'istituzione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali;

e) le forme di vigilanza e di controllo sulla gestione da parte degli organi del Comune, ai sensi dell'art. 41, comma 6;

f) i criteri di redazione del bilancio dell'istituzione;

g) la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'istituzione;

h) le ipotesi e modalità di scioglimento dell'istituzione, nonché le forme di liquidazione del patrimonio;

3. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al loro rinnovo.

4. Il regolamento sulle istituzioni determina il compenso per il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione.

ART. 89

LE AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione di servizi di particolare rilevanza economica ed imprenditoriale, il Consiglio comunale può istituire una o più aziende speciali dotate di personalità giuridica. La deliberazione istitutiva deve essere adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Le aziende speciali uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Lo statuto dell'azienda speciale è approvato dal Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Esso disciplina, in particolare :

a) l'oggetto e le finalità dell'azienda;

b) gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione degli organi elettivi del Comune tra cui, comunque, il bilancio annuale cui è allegata una relazione in cui gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio comunale, delle cause del loro, eventuale, mancato raggiungimento, degli interventi gestionali correttivi previsti;

c) il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e gli eventuali requisiti particolari richiesti per i componenti degli organi;

d) le competenze del Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del Direttore, del Collegio dei Revisori dei conti e dei rapporti reciproci;

e) le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'azienda;

f) le modalità di controllo, di vigilanza e di verifica della gestione aziendale da parte degli Organi del Comune, ai sensi dell'art. 41, comma 6;

g) le ipotesi e le modalità di scioglimento dell'azienda speciale, nonché le forme di liquidazione del patrimonio aziendale;

h) il compenso da attribuire al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione;

4. Gli organi dell'azienda restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

5. Gli eventuali costi sociali, per i quali è prevista la possibile copertura di spesa annuale da parte del Comune, si

riferiscono esclusivamente a particolari agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza e deliberate specificatamente dal Consiglio comunale.

ART. 90

NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI

1. I componenti del Consiglio di amministrazione della Istituzione e dell'Azienda speciale sono nominati con provvedimento del Sindaco. Per dette nomine, il Sindaco deve tener conto dei requisiti di professionalità definiti dai rispettivi regolamenti o statuti nonché di quelli stabiliti dal Consiglio comunale, come previsto dall'art. 40.

2. Il Sindaco, con separato provvedimento, nomina, nell'ambito dei componenti i Consigli di amministrazione, i rispettivi Presidenti.

3. I componenti dei Consigli di amministrazione suddetti non possono essere consiglieri né assessori comunali dell'Ente. I predetti non possono, inoltre, svolgere attività incompatibile con gli scopi connessi alla carica.

4. Le dimissioni dei Presidenti e dei componenti i Consigli di Amministrazione sono presentate al Sindaco, che provvede alle relative sostituzioni.

5. La decadenza e la revoca del Presidente e dei componenti i Consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali sono di competenza del Sindaco, mediante atti da adottare in conformità dei rispettivi statuti o regolamenti.

6. Dei provvedimenti di nomina, di decadenza e di revoca, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale.

ART. 91

SOCIETA' PER AZIONI

1. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri Enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui all'art. 95, senza il vincolo della proprietà maggioritaria.

2. Il Comune, con gli altri Enti interessati, può provvedere alla scelta dei soci privati ed all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.

3. Lo statuto della società prevederà la forma di partecipazione e di rappresentanza del Comune, nonché degli altri soggetti.

4. I rappresentanti del Comune in seno agli organi societari sono nominati dal Sindaco, con le modalità di cui all'art. 90, comma 1, fra coloro che :

a) abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale;

b) siano in possesso di una speciale competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti o per esperienze di direzione amministrativa acquisite presso aziende pubbliche o private;

c) non si trovino in condizioni di incompatibilità a causa della partecipazione diretta od indiretta ad attività concorrenti con quella della s.p.a.;

d) non siano stati oggetto di precedenti provvedimenti di revoca dalla nomina di rappresentanti dell'Ente in seno ad istituzioni, aziende speciali od altre s.p.a. a prevalente capitale pubblico od a partecipazione pubblica.

5. Il provvedimento sindacale di nomina deve precisare le modalità con le quali si esercita la rappresentanza del Comune in seno agli organi societari ed i doveri, per i nominati, di immediata informazione degli organi del Comune in ordine ai fatti aziendali di particolare rilievo, fermo restando l'obbligo di periodica rendicontazione.

6. I rappresentanti del Comune negli organi societari possono essere revocati con provvedimento del Sindaco per sopravvenute cause di incompatibilità o per perdita dei requisiti.

7. Il Comune favorisce, attraverso specifiche iniziative, la sottoscrizione, da parte di cittadini e di utenti, di quote azionarie di società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

TITOLO VII

COLLABORAZIONE E RAPPORTI TRA ENTI

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 92

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali, la Regione e lo Stato quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri enti.

2. Sono utilizzate, per gli scopi di cui sopra, in relazione all'interesse pubblico da soddisfare, tutte le forme consentite dall'ordinamento vigente.

CAPO II

CONVENZIONI E CONSORZI

ART. 93

LE CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con i Comuni e le Province, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni tra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

ART. 94

I CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di consorzi con altri Comuni e/o Province secondo le norme stabilite dall'ordinamento vigente.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

CAPO III

GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 95

OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, ed in conformità agli indirizzi e limiti di ordine generale definiti dal Consiglio, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare i tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Toscana. L'accordo si applica decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino regionale.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta ed il Consiglio Comunale, assicurando la collaborazione dell'Amministrazione in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua Comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

CAPO IV

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 96

LO STATO

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee per assicurarne il migliore funzionamento a favore dei propri cittadini.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalla legge ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

ART. 97

LA REGIONE

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della Comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre attraverso il coordinamento della Provincia di Arezzo alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione Toscana, con le modalità di cui al successivo articolo.

ART. 98

LA PROVINCIA

1. Il Comune di Montevarchi, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma, ai sensi dell'ordinamento vigente, ai piani territoriali di coordinamento della Provincia di Arezzo e tiene conto del suo programma pluriennale, dandone atto nella delibera di approvazione della programmazione comunale o, comunque, di esecuzione di opere pubbliche.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano

territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, ai sensi dell'ordinamento vigente, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi, così come previsto dall'ordinamento vigente.

TITOLO VIII

LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E LA CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 99

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono costituiti dal bilancio di previsione annuale, dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi, come previsto dall'ordinamento vigente.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono predisposti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente con la commissione consiliare permanente i criteri per la loro impostazione. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente statuto, sono inoltre interpellate dalla Giunta comunale, in questa fase preliminare di impostazione, le consulte comunali congiuntamente.

3. Il progetto di bilancio e gli atti di programmazione finanziaria elaborati dalla Giunta sono trasmessi dal Sindaco alle consulte comunali per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto, nei termini e con le modalità di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) del presente statuto.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 31 Ottobre, salvo specifiche proroghe di legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integralità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione, il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

ART. 100

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI.

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti d'iniziativa comunale, consortile, o di società a partecipazione comunale, con previsione pluriennale. Detto programma è riferito al periodo di vigenza del bilancio di pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel suddetto documento programmatico, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione, nei termini e con le modalità di cui ai commi 2, 3, e 4 del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART.101

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira la propria azione a criteri di equità e di giustizia. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

ART. 102

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante alienazione del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 103

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Il Sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, tramite la struttura organizzativa dell'ente, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. Il Sindaco adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. Il Sindaco designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti, anche mediante affidamento degli stessi in locazione a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Eventuali deroghe, per giustificati motivi di interesse pubblico, dovranno essere autorizzate espressamente dalla Giunta comunale. Delle deroghe accordate la Giunta dà comunicazione alla commissione consiliare competente.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i beni mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DI GESTIONE

ART. 104

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'ordinamento vigente.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

ART. 105

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, salvo specifiche deroghe di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

CAPO V

APPALTI E CONTRATTI

ART. 106

PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, come disposto dall'ordinamento vigente, indicante :

a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente competente per materia.

CAPO VI

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART.107

FINALITA'

1. Con apposite norme da prevedersi nel regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del presente statuto, la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazione sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari, informandone il Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO VII

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 108

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed i servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO IX

NORME FINALI

ART.109

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'ordinamento vigente. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento dei comuni e delle provincie, che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

2. Le proposte di deliberazioni, di cui al precedente comma, devono essere corredate di circostanziata e motivata relazione e dal testo sostitutivo, redatto nelle forme di legge. Su dette proposte deve essere richiesto il parere obbligatorio della conferenza dei capigruppo, ai sensi dell'art. 45, comma 7, nonché, ai sensi dell'art.16, comma 2, delle consultazioni comunali. I predetti pareri devono essere richiesti dal Sindaco almeno venti giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblico avviso di tale deposito. Nei casi in cui le proposte siano presentate, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del presente statuto, si prescinde dall'acquisizione dei pareri suddetti.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di delibera del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale. L'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

ART.110

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale, come previsto dall'art. 4, comma 5, promuove le iniziative più opportune ed efficaci per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

ART.111

NORME TRANSITORIE

1. Per l'adozione dei regolamenti previsti dal presente statuto è stabilito il termine di un anno dall'entrata in vigore del medesimo, fatti salvi i diversi termini espressamente previsti dallo statuto o dall'ordinamento vigente.

2. Dopo un anno dall'entrata in vigore dello statuto, il Consiglio Comunale procederà, in seduta pubblica aperta, ad una verifica in ordine ai problemi riscontrati in sede di prima applicazione dello stesso.

=====